

a) dell'illecito p. e p. dall'art. 25 bis del D.L.vo n. 231/2001, in relazione all'art. 474 c.p. (cfr capo b del decreto di citazione a giudizio datato 03.09.2018), reato commesso da [REDACTED], quale rappresentante legale, nell'interesse o comunque a vantaggio della società [REDACTED] di [REDACTED], con sede ad Agrigento e luogo di esercizio a Prato, avendo la società quanto meno ottenuto, dalle condotte della predetta, una riduzione dei costi di produzione, conseguentemente, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa sulla produzione di prodotti genuini.

In Ravenna, in epoca precedente e prossima il 01.03.2016.

b) dell'illecito p. e p. dall'art. 25 bis.1 del D.L.vo n. 231/2001, in relazione all'art. 517 c.p. (cfr capo c del decreto di citazione a giudizio datato 03.09.2018), reato commesso da [REDACTED], quale rappresentante legale, nell'interesse o comunque a vantaggio della società [REDACTED] di [REDACTED], con sede ad Agrigento e luogo di esercizio a Prato, avendo la società quanto meno ottenuto, dalle condotte della predetta, una riduzione dei costi di produzione, conseguentemente, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa sulla produzione di prodotti genuini.

In Ravenna, in epoca precedente e prossima il 01.03.2016.

Pubblico Ministero: ritiene di non applicare la disciplina contestata quindi chiede il proscioglimento.

Difesa: si associa.

FATTO E DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto emesso *ex art.* 552 c.p.p. (e *ex art.* 59 d.lgs. 231/2001), l'impresa individuale [REDACTED] di [REDACTED] è stata tratta a giudizio per rispondere degli illeciti di cui agli artt. 25 *bis* e 25 *bis*.1 d.lgs. 231/2001.

All'udienza del 24 maggio 2021 è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento la visura camerale dell'impresa predetta, quindi il Giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa all'applicabilità della normativa recata dal d.lgs. 231/2001 nei confronti dell'impresa individuale [REDACTED] di [REDACTED].

Tanto il Pubblico Ministero, quanto il difensore dell'impresa hanno concluso per la inapplicabilità ed hanno quindi richiesto una pronuncia di proscioglimento per tale causa.

2. Come placidamente risulta dalla visura camerale citata, [REDACTED] di [REDACTED] è un'impresa individuale corrente in Prato, via [REDACTED] n. 113, ed è iscritta nel Registro delle imprese nella sezione speciale riservata ai piccoli imprenditori, con codice fiscale [REDACTED] medesimo codice fiscale che identifica la persona fisica [REDACTED] titolare dell'attività.

Pacifico dunque che si tratti di un'impresa individuale, occorre allora verificare se la disciplina introdotta nel 2001, relativa alla *punizione* degli enti per gli illeciti amministrativi commessi nel loro interesse o vantaggio, sia applicabile alle imprese individuali.

Occorre muovere, a tal fine, dall'art. 1 d.lgs. 231/2001, che perimetra dal punto di vista soggettivo il campo di applicazione della normativa *de qua*: "1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

Ebbene, in applicazione dell'art. 12 Disposizioni sulla legge generale, l'interprete dovrebbe prediligere l'esegesi letterale in tutti quei casi in cui il congegno normativo, per la sua linearità, lo consenta, e ciò a maggior ragione nell'ambito di quei plessi giuridici latamente punitivi come quello per cui si procede, e ciò a prescindere dalla natura giuridica della responsabilità 'da reato' in parola.

Muovendo da tale premessa, allora già l'interpretazione letterale (*i.e.* dichiarativa) della disposizione dovrebbe condurre a ritenere le imprese individuali escluse dal novero dei soggetti destinatari della disciplina, posto che - in disparte la nozione di "società" o di "associazioni anche prive di personalità giuridica", cui pacificamente non può essere associata l'impresa individuale - residua il solo lemma di "ente", categoria per vero non definita dal punto di vista normativo, a differenza di quanto accade per quelle di società (art. 2247 c.c.) e associazione (artt. 14 ss. c.c.).

Ancorché il lemma "ente" sia evocativo di una categoria ampia sul piano semantico, la *ratio* dell'impiego di una "formula elastica" ben si coglie sul piano della politica criminale nell'intento del legislatore di mappare efficacemente il tessuto imprenditoriale senza lasciare zone di impunità, essendo noto che "pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa". Ebbene, come chiarito dal legislatore delegato nella Relazione di accompagnamento al decreto, la scelta del termine "ente" deve essere letta - stante l'impossibilità di formulare un elenco tassativo di soggetti - in sinergia con la espressa indicazione di soggetti nominati, quali le "società" o le "associazioni anche prive di personalità giuridica", di guisa da "indirizzare l'interprete verso la considerazione di enti che, seppur sprovvisti di personalità giuridica, possano comunque ottenerla" (cfr. Rel. accompagnamento cit.).

Ed allora, se non bisogna arrestarsi al mero dato formale della personalità giuridica, deve cogliersi altrove il confine tra persona fisica ed ente: in ultima analisi, come pure osservato in dottrina, il discrimine deve essere individuato in tutti quei soggetti giuridici meta-individuali che siano tuttavia - ed almeno - degli autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, destinatari dunque degli atti compiuti dalla persona fisica che agisca nel loro interesse o a loro vantaggio, ma da questa senz'altro distinti. Ciò detto, venendo all'elaborazione giurisprudenziale sul punto, non si rinviene una posizione univoca.

La Corte di Cassazione, nella prima pronuncia che consta sul tema, all'esito di un denso ed articolato impianto argomentativo ha affermato che "La disciplina prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi" (Cass., Sez. 6, n. 18941 del 03/03/2004). A tale conclusione la Suprema Corte è giunta valorizzando: 1) la *voluntas legis*, e precipuamente, in punto di non espressa inclusione, il portato esegetico condensato nel brocardo '*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*'; 2) l'esclusione di una disparità di trattamento, stante la diversità netta e sostanziale tra imprenditore individuale ed enti collettivi; 3) il divieto di analogia *in malam partem*, previsto dall'art. 25 Cost.

Sebbene all'interno di un *obiter dictum*, il predetta approdo è stato ribadito da una successiva pronuncia (Cass., Sez. 6, n. 18941 del 16/05/2012).

Di contrario avviso si pone, invece, un'isolata pronuncia della Terza Sezione della Corte di Cassazione: "Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall'art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni" (Cass., Sez. 3, n. 15657 del 15/12/2010).

La Corte, in tale arresto, ha ritenuto che le imprese individuali, ancorché non siano espressamente menzionate dall'art. 1 d.lgs. 231/2001, devono ricondursi "alla generale

categoria degli enti forniti di personalità giuridica, nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica", censurando - a sostegno di tale affermazione - il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere probatorio diretto a dimostrare che la propria impresa individuale fosse priva di personalità giuridica.

È stato ancora affermato, nella predetta pronuncia, che, a suffragio dell'inclusione delle imprese individuali nel novero degli enti destinatari della normativa, deporrebbero: a) la loro non espressa esclusione, che equivarrebbe alla loro "implicita inclusione" in forza di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione; b) la circostanza che la estromissione delle imprese individuali creerebbe una disparità di trattamento, con violazione del principio di costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza, rispetto a quei soggetti che, per l'esercizio dell'attività d'impresa, ricorrono a forme organizzate e complesse; c) la considerazione che l'impresa individuale è assimilabile ad una persona giuridica - in particolare se unipersonale, come la s.r.l. con unico socio - nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività.

Il Giudice ritiene condivisibile il primo degli orientamenti citati, dovendosi dunque escludere che l'impresa individuale (*scilicet*: l'imprenditore individuale) sia destinataria della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, poiché essa si applica ai soli soggetti meta-individuali.

Ad avviso dello scrivente - come già affermato in apertura - il criterio guida deve essere rappresentato dal principio di legalità, che nella presente materia è espressamente previsto - con chiara riproduzione di quanto stabilito dall'art. 2 c.p. e dallo stesso art. 25 Cost. - dall'art. 2 d.lgs. 231/2001: esso, viepiù in un diritto sostanzialmente punitivo, presidiato dall'esigenza di ancorare l'attività ermeneutica a effettive garanzie di legalità, impone il primato dell'esegesi letterale e l'operare, inoltre, del divieto di analogia *in malam partem*.

Come già anticipato, è la natura afflittiva delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001, nonché immanenti esigenze di garanzia, che impongono di ritenere preclusa anche nella materia *de qua* l'applicazione analogica sfavorevole (art. 14 Preleggi), e ciò prescindere dalla natura giuridica della responsabilità da reato degli enti, poiché "non è dubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento" (Cass., Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014).

Mette conto ricordare allora - richiamando le chiarissime parole della Corte Costituzionale - che "il divieto di analogia non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un

limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo" (Corte Cost. n. 98 del 28/04/2021).

Ebbene, l'estensione della disciplina *de qua* alle imprese individuali gemmerebbe, difatti, da quella che, lungi dall'essere un'operazione ermeneutica meramente estensiva, è un'analogia: impresa individuale e società/persone giuridiche sono entità distinte.

D'altronde, sul precipuo sfondo dell'attività imprenditoriale, è lo stesso legislatore che disciplina in modo nettamente distinto le due forme di impresa suddette: basti qui evidenziare, a titolo esemplificativo, la diversità normativa in punto di tenuta delle scritture contabili, di valenza (pubblicitaria/costitutiva) della iscrizione nel registro delle imprese, di sottoposizione alle procedure concorsuali.

La netta distinzione menzionata e la non assimilabilità dei due concetti, allora, più che violare il principio di uguaglianza, ne rappresenta la sua più pura applicazione: la diversità delle situazioni giustifica - ed anzi impone - un trattamento ragionevolmente differenziato, in applicazione del principio di ragionevolezza, quale specifica dimensione dell'uguaglianza formale (art. 3 Cost.).

Di fatto nell'impresa individuale, imprenditore ed attività coincidono e non ricorre quella duplicità di centri di imputazione necessaria ai fini che occupano.

Dunque, stante l'assenza di una tale scissione soggettiva tra persona fisica e soggetto meta-individuale, con l'applicazione all'impresa individuale del d.lgs. 231/2001 - che lo si ricorda, si aggiunge alle disposizioni recate dal codice penale nei confronti della persona fisica - si finirebbe per dar luogo ad una doppia punizione del medesimo soggetto per il medesimo fatto, con violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale: la persona fisica, difatti, sarebbe punito quale autore materiale del reato e quale titolare dell'impresa che con lui, infine, si immedesima.

D'altra parte, come si evince dal complesso della normativa introdotta nel 2001, la *ratio* è quella di sanzionare quei soggetti collettivi che siano colpevolmente disorganizzati, ossia reprimere quelle situazioni riconducibili alla c.d. colpa di organizzazione, che rappresenta il terreno fertile per quelle prassi illecite che si annidano proprio nei meandri delle organizzazioni complesse, caratterizzate dalla moltiplicazione dei centri decisionali.

Colpa di organizzazione che non sarebbe possibile ravvisare nell'ambito dell'impresa individuale, in ragione di quella sostanziale coincidenza tra persona fisica ed attività imprenditoriale esplicita.

Il complesso delle suesposte ragioni conduce, pertanto, ad escludere l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 nei confronti dell'impresa [REDACTED] di [REDACTED] con il che si deve emettere pronuncia *ex art. 66* d.lgs. 231/2001, con la formula di cui in dispositivo, poiché difetta uno dei requisiti della responsabilità in parola.

N. 1107/16 R.G.N.R.

N. 721/21 R.G.P.

Peraltro, la predetta pronuncia, involgendo una questione meramente giuridica e non richiedendo ulteriori accertamenti in fatto, deve essere resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., applicabile in ragione del generale rinvio alle disposizioni del codice di rito operato dall'art. 34 d.lgs. 231/2001.

P.Q.M.

Visti gli 129 c.p.p. e 66 d.lgs. 231/2001,
esclude la responsabilità di [REDACTED] di [REDACTED] in ordine
all'illecito amministrativo contestato perché il fatto non sussiste.

Ravenna, 24 maggio 2021

Il Giudice
dott. Cristiano Coiro



